

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA

# REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 26 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500	Semestrale L. 800	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800	Semestrale L. 500
Trimestrale L. 500	Un fascicolo L. 10.	Trimestrale L. 300	Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.		ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	
AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400	Semestrale L. 1.500	ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia	
Un fascicolo	Prezzi vari.		

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Filografico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

### ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1945, n. 143, all'art. 20 seconda linea, ove è detto: « . . . dei pensionati civili . . . », ecc. deve leggersi: « dei personali civili » ecc.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 5.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire. . . . . Pag. 1519

*Atti di Governo emanati anteriormente  
al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 519.

Aumento delle indennità di servizio notturno al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 1511

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 520.

Avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica reduci da prigionia di guerra o da internamento . . . . . Pag. 1512

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 521.

Modificazione del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione . . . . . Pag. 1513

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 522.

Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili. . . . . Pag. 1513

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 523.

Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie. . . . . Pag. 1513

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 524.

Elevazione da tre a otto miliardi del limite dei finanziamenti da concedere ad imprese industriali. . . . . Pag. 1514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 525.

Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS. Quartiere urbano di Marghera e diramazioni. . . . . Pag. 1514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 526.

Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Mirano-Chirignago-Marghera . . . . . Pag. 1515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 527.

Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso. . . . . Pag. 1515

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

Nuova proroga del termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945 . . . . . Pag. 1515

**DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.**

Nomina del sig. Frati Corrado a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . Pag. 1516

**DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.**

Nomina del sig. Andreini Dino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . Pag. 1516

**DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.**

Nomina del sig. Serpe Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . Pag. 1516

**DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.**

Nomina del sig. Conti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . Pag. 1516

**DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.**

Composizione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma. . . . . Pag. 1516

**DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.**

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova . . . . . Pag. 1517

**DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.**

Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra . . . . . Pag. 1517

**DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 giugno 1946.**

Convalida dei licenziamenti del personale degli enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Province del Nord all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 1518

**DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.**

Abrogazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1944 e 8 settembre 1945 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino e sulla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello . . . . . Pag. 1519

**DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.**

Abrogazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento dei grassi e carni suine. . . . . Pag. 1519

**DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.**

Abrogazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino . . . . . Pag. 1519

**DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.**

Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consultore nazionale rassegnate dal rag. Piero Mentasti, nonché nomina a componente della Consulta Nazionale dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi e sua assegnazione alla Commissione della Consulta stessa per gli affari esteri. . . . . Pag. 1519

**DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.**

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza. . . . . Pag. 1520

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI****Ministero del tesoro:**

Smarrimento di mandato . . . . . Pag. 1520  
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. . . . . Pag. 1520  
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico. . . . . Pag. 1520  
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1520  
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. . . . . Pag. 1521

**Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:** Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1946 . . . . . Pag. 1523

**Alto Commissariato per l'alimentazione:** Determinazione ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1946, del limite di prezzo del formaggio grana prodotto nella campagna casearia 1946 . . . . . Pag. 1532

**Ministero della pubblica istruzione:**

Vacanza di cattedre nell'Università di Firenze cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento. . . . . Pag. 1532

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia nella Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1532

**SUPPLEMENTI****DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

**SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 26 GIUGNO 1946:**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli sorteggiate nella 48ª estrazione effettuata dal 21 al 24 maggio 1946.

(1802)

**LEGGI E DECRETI**

**DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 5.**

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

**HA SANZIONATO E PROMULGA:****Art. 1.**

Fermo restando il limite di un miliardo di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736, le anticipazioni del Tesoro dello

Stato alla Banca d'Italia, previste dal predetto articolo, possono, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'accordo col Ministro per il tesoro, essere destinate anche a somministrare direttamente fondi ad imprese di eccezionale interesse nazionale che, in relazione a particolari situazioni locali delle zone nelle quali esse sono dislocate, non abbiano la possibilità attualmente di avvalersi — in tutto o in parte — dei finanziamenti di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367 e 8 maggio 1946, n. 449, per consentire i lavori di ricostruzione e il ripristino degli impianti e la continuazione delle loro attività.

Tali somministrazioni saranno rimborsate direttamente al Tesoro dello Stato dalle imprese beneficiarie nel termine che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro. Ove le imprese ottengano i finanziamenti di cui al comma precedente, tali finanziamenti saranno vincolati alla estinzione delle somministrazioni suddette.

La Banca d'Italia è esonerata da qualsiasi responsabilità per il buon fine delle somministrazioni di fondi di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO —  
GRONCHI

Visto, il Guardastigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1946  
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 4. — FRASCA

### ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 519.

Aumento delle indennità di servizio notturno al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE  
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 296, riguardante la indennità da corrispondersi per il servizio notturno al personale postale e telegrafico e successive modificazioni, nonché il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1434, convertito nella legge 2 aprile 1925, n. 430,

che ripristina la indennità medesime cessate per effetto dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 del R. decreto 19 luglio 1941, n. 943, che stabilisce le indennità da corrispondere per il servizio notturno al personale dell'Azienda per i servizi telefonici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la urgente necessità di aumentare per il personale delle poste e delle telecomunicazioni le indennità per il servizio notturno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Art. 1.

La misura oraria delle indennità di servizio notturno di cui al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296, per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica, ridotta del 22,56 % per effetto dei R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, è così stabilita:

	dalle ore 22 alle 24	dalle ore 0 alle ore 6
1) impiegati di ruolo di 1ª categoria . . . . .	L. 10	L. 16
2) impiegati di ruolo di 2ª categoria e non di ruolo . . . . .	» 9	» 14
3) personale subalterno di ruolo e non di ruolo . . . . .	» 7	» 12

#### Art. 2.

Le aliquote di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° ottobre 1945. Sulle stesse non sono applicabili le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038. Le aliquote medesime assorbono le maggiorazioni concesse precedentemente alla data del presente decreto.

#### Art. 3.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, saranno estese al personale dipendente dall'Azienda per i servizi telefonici, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.

Le variazioni alle indennità di cui al precedente articolo 1 saranno disposte con decreto Luogotenenziale da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.

Con analogo decreto Luogotenenziale potranno essere variate anche le altre indennità attualmente in vigore per il personale dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici.

## Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

## Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946  
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 244. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 520.

**Avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica reduci da prigionia di guerra o da internamento.**

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, con norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, con vertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

Il sottufficiale ed il militare di truppa della Regia aeronautica prigioniero o internato, per motivi di guerra, non può, durante tali posizioni, conseguire l'avanzamento, però la prigionia o l'internamento non interrompono il computo dell'anzianità.

Per ciascun sottufficiale o militare di truppa reduce dalla prigionia o dall'internamento il Ministero dell'aeronautica, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento.

Il militare come sopra specificato, raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante la prigionia o l'internamento, che abbia ottenuto la dichia-

razione anzidetta e sia riconosciuto, dalla competente Commissione di avanzamento, in possesso dei requisiti prescritti per l'avanzamento, e promosso, a tutti gli effetti, al ritorno dalla prigionia o dall'internamento, con l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

Se in base all'anzianità spettantegli e determinata come sopra stabilito, il militare risulti anche nel nuovo grado raggiunto dal turno di promozione, il militare stesso potrà conseguire, semprechè riconosciuto idoneo, la seconda promozione solamente dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi. Tale seconda promozione sarà concessa ai soli effetti giuridici con l'anzianità assoluta e relativa che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Le promozioni di cui ai precedenti capoversi potranno aver luogo anche se non esiste la necessaria vacanza e l'eventuale eccedenza sarà riassorbita alla prima successiva vacanza.

## Art. 2.

Il sottufficiale ed il militare di truppa, caduto prigioniero od internato dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia o dall'internamento è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura od internamento.

Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se riconosciuto, dalla competente Commissione di avanzamento, in possesso dei requisiti prescritti per l'avanzamento, viene promosso conseguendo, a tutti gli effetti, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Il militare come sopra specificato, che abbia conseguito una promozione alle condizioni di cui al precedente comma, non potrà essere ammesso ad ulteriore avanzamento, ai soli effetti giuridici, se non dopo che abbia acquistato l'idoneità fisica incondizionata ed abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio a meno che non venga nuovamente a trovarsi nelle condizioni indicate nel primo comma, per ferita riportata in combattimento o per offesa del nemico, successivamente al rientro in servizio.

Il sottufficiale od il militare di truppa catturato prigioniero od internato durante la decenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste nel primo comma del presente articolo, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può essere promosso, quando abbia riacquisita l'incondizionata idoneità fisica e risulti compreso in turno di promozione, conseguendo, a tutti gli effetti, la sede di anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

La successiva promozione, egualmente conseguibile con la sede di anzianità che sarebbe spettata a suo turno, è però subordinata alla prestazione di almeno sei mesi di effettivo servizio ed è concessa ai soli effetti giuridici.

## Art. 3.

Il sottufficiale ed il militare di truppa dichiarato irreperibile a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, è considerato come non esistente in ruolo a tutti gli effetti

delle leggi sull'avanzamento, con decorrenza dal verbale di irreperibilità.

Qualora il militare come sopra specificato risulti successivamente reperibile, rientrerà in ruolo col proprio grado e la propria anzianità eventualmente anche in soprannumero, salvo il riassorbimento al verificarsi della prima vacanza in ruolo.

Ove il militare interessato sia stato raggiunto dal turno di promozione, verranno applicate, per l'avanzamento, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CEVOLOTTO —  
CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI  
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*  
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 282. — FRASCA*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 521.

Modificazione del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con il quale è stato approvato il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Ritenuta la necessità urgente di adeguare alla presente situazione economica le tariffe per esami di conducenti e per visite e prove di automobili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure delle indennità stabilite con l'art. 108 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, vengono aumentate del 200 % (duecento per cento).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI —  
CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI  
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*  
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 276. — FRASCA*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 522.

Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, hanno efficacia fino a dopo un anno la cessazione dello stato di guerra, salvo quelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto che sono prorogate fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN —  
TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI  
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*  
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 280. — FRASCA*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 523.

Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 707;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il periodo di validità delle terne dei concorsi a cattedre universitarie, espletati posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, è prorogato fino a tutto il 1° dicembre 1946 nei confronti dei vincitori che, essendo celibi, non conseguirono la nomina in ruolo entro il periodo di validità delle rispettive terne.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946  
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 290. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 524.

**Elevazione da tre a otto miliardi del limite dei finanziamenti da concedere ad imprese industriali.**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, concernente finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il Regio decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a otto miliardi il limite dei finanziamenti a favore delle imprese industriali che non abbiano possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI  
— SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946  
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 284. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 525.

**Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS.-Quartiere urbano di Marghera e diramazioni.**

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre », per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS. Quartiere urbano di Marghera e diramazioni: Ponte Campana-Via Principe di Piemonte Cavalcavia di Marghera; Municipio Quattro Cantoni Quadrivio Miranese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946  
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 287. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 526.

Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Mirano-Chiragnago-Marghera.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre » per la concessione a questa ultima, dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra urbana Mestre-Mirano e diramazione Chiragnago-Marghera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 286. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 527.

Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre », per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 285. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

Nuova proroga del termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari provinciali;

Visto l'art. 18 dello statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1946, col quale, in attesa dell'attuazione della riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari, è stato prorogato di due mesi il termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dell'esercizio 1945, al fine di consentire alle assemblee stesse di procedere, insieme all'esame del bilancio, anche alla elezione dei nuovi organi amministrativi;

Considerato che numerosi Consorzi agrari hanno fatto presente di non essere in grado di sottoporre all'assemblea il loro bilancio, entro il termine sopra indicato;

Ritenuto altresì che l'annunciata riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari non potrà probabilmente essere realizzata entro il termine suddetto, tenuto conto della situazione determinatasi in relazione alla riforma costituzionale dello Stato;

Decreta:

Il termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945, è prorogato al 30 settembre 1946.

Roma, addì 15 giugno 1946

Il Ministro: GULLO

(1701)



DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Nomina del sig. Frati Corrado a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.**

**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Vista la domanda con la quale il sig. Moretti Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Frati Corrado fu Amedeo;

Visto il relativo atto di procura in data 10 maggio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Frati Corrado fu Amedeo è nominato rappresentante del sig. Moretti Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro: CORBINO*

(1763)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Nomina del sig. Andreini Dino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.**

**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Vista la domanda con la quale il sig. Rolli Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Andreini Dino fu Giovanni;

Visto il relativo atto di procura in data 5 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Andreini Dino fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Rolli Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro: CORBINO*

(1764)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Nomina del sig. Serpe Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.**

**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Vista la domanda con la quale il sig. Anastasi Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Serpe Alfredo fu Domenico;

Visto il relativo atto di procura in data 9 aprile 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa, e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Serpe Alfredo fu Domenico è nominato rappresentante del sig. Anastasi Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro: CORBINO*

(1765)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Nomina del sig. Conti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.**

**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Vista la domanda con la quale il sig. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante sig. Conti Mario di Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 9 febbraio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Conti Mario di Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro: CORBINO*

(1766)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Composizione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma.**

**IL MINISTRO**

**PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Sentite per i rappresentanti degli appaltatori e dei lavoratori delle imposte di consumo le rispettive associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma, presso l'Isti-



tuto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

*Presidente:*

prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con facoltà di farsi sostituire dal dottor Nino Woditzka, vice commissario dell'Istituto;

*Membri:*

dott. Giommaria Cau, reggente la direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Giuseppe Cappello, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Guglielmo Boursier e avv. Enrico Mayorino, in rappresentanza degli appaltatori delle imposte di consumo;

dott. Alberto Brancatini e dott. Fenizio Fenzi, in rappresentanza dei lavoratori delle imposte di consumo;

dott. Giuseppe Perillo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

dott. Giovanni Palma, reggente la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro:* BARBARESCHI

(1779)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova.**

**IL MINISTRO**

**PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto Ministeriale in data 7 gennaio 1946, col quale l'avv. Dante Bruzzone fu confermato, per la durata di mesi sei, nell'incarico, già conferitogli dalle Autorità alleate, di commissario governativo della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, e l'ing. Salvatore Aiello fu nominato vice-commissario;

Vista la lettera in data 29 maggio 1946, con la quale il commissario, fatto presente di non aver potuto condurre a termine l'incarico affidatogli entro il termine fissato nel citato decreto, chiede una proroga di mesi tre dell'incarico stesso;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare, in accoglimento della predetta richiesta, il periodo di straordinaria gestione della suindicata Società, e ritenuta altresì l'opportunità di procedere alla nomina di un altro vice-commissario;

**Decreta:**

**Art. 1.**

I poteri conferiti all'avv. Dante Bruzzone, commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova, sono prorogati dal 7 luglio al 6 ottobre 1946.

**Art. 2.**

Il capitano Antonio Manari, di Genova, è nominato vice-commissario della predetta cooperativa, per coadiuvare, unitamente all'ing. Salvatore Ajello, l'opera dell'avv. Dante Bruzzone nell'ufficio di commissario dell'ente stesso.

**Art. 3.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro:* BARBARESCHI

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra**

**IL MINISTRO PER LA GUERRA**

Considerato che dopo l'8 settembre 1943 gli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana hanno ordinato la prosecuzione di lavori, forniture e prestazioni varie conferiti anteriormente a detta data o concluso con ditte private nuovi atti relativi a tali scopi, inerenti ai servizi dell'Amministrazione della guerra;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere gli ordini e gli atti suddetti come dati o avvenuti nel proprio interesse;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga al 30 giugno 1946 i termini di scadenza del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

**Decreta:**

**Art. 1.**

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dal sedicente governo repubblicano e dagli organi da esso dipendenti, aventi per oggetto:

a) lavori, forniture e prestazioni varie inerenti ai servizi del Genio militare e che importino un onere finanziario a carico dello Stato, fatta eccezione per quelli che vennero ordinati esclusivamente per assicurare la conservazione del patrimonio immobiliare dello Stato o per rendere possibile lo svolgimento di particolari opere assistenziali e di cura a vantaggio della popolazione civile e che comunque non ebbero scopo bellico;

b) forniture di materiali inerenti ai servizi di artiglieria, chimico, della motorizzazione, di commissariato e amministrativi, ippico e veterinario, e che comunque importino un onere finanziario a carico dello Stato.

La dichiarazione di inefficacia di cui alle lettere a) e b) non ha effetto allorchè l'Amministrazione legittima ritenga, nel suo esclusivo interesse, di:

1) utilizzare per i propri bisogni i lavori del Genio militare o i materiali, di qualsiasi genere, recuperati all'atto della liberazione delle varie zone nel territorio nazionale;

2) proseguire per proprio conto e nel suo esclusivo interesse i lavori e le forniture di cui sopra, limitatamente, in questo caso, alla parte ad essa consegnata e ritenuta utilizzabile.

I lavori, le forniture e le prestazioni varie iniziate prima dell'8 settembre 1943 per ordine del Governo legittimo e proseguiti dopo tale data nell'interesse del governo della sedicente repubblica sociale italiana non saranno riconosciute valide e produttive di conseguenze giuridiche per la parte eseguita posteriormente a tale data, salve le eccezioni stabilite dal presente articolo.

#### Art. 2.

Sono altresì dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione della guerra tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dai predetti organi della repubblica sociale, relativi a cessioni di immobili, di manufatti, di semilavorati, di materie prime, di materiali vari o di quadrupedi, di proprietà dello Stato.

#### Art. 3.

Sono parimenti dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti amministrativi emanati, sotto qualsiasi forma dagli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana ed aventi lo scopo, agli effetti economici, di regolare in maniera non conforme alla legislazione emanata dal legittimo Governo italiano, i lavori, le forniture e le prestazioni varie eseguite prima dell'8 settembre 1943 nonchè tutte le questioni suppletive di qualsiasi genere, connesse con i detti lavori, forniture e prestazioni varie.

#### Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

Il Ministro: BROGIO.

(1762)

#### DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 giugno 1946.

Convalida dei licenziamenti del personale degli enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Province del Nord all'Amministrazione italiana.

#### L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti i rapporti presentati dai commissari liquidatori degli uffici ed enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 stesso mese ed esteso ai territori soggetti all'A.M.G. con ordinanza del 19 giu-

gno 1945 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 stesso mese, circa i licenziamenti disposti al Nord durante il periodo della repubblica sociale italiana, e più precisamente dal 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Province del Nord all'Amministrazione italiana;

Ritenuto che detti licenziamenti furono nella maggioranza dei casi disposti per riduzione di lavoro verificatasi al Nord, a causa della particolare situazione connessa alle operazioni belliche;

Visti gli articoli 2, numeri 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

#### Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale dei seguenti Uffici ed Enti disposti al Nord nel periodo di tempo dal 4 giugno 1944 e fino alla restituzione delle provincie del Nord all'Amministrazione italiana:

— Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;

— Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;

— Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

— Comitato centrale degli esperti per la valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, del 22 febbraio 1941;

— Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

— Comitato per il controllo sulla macinazione e pacificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 11 febbraio 1943 e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1943;

— Comitato per la gestione della cassa centrale uova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 6 settembre 1943;

— Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 86 del 10 aprile 1941.

Roma, addì 17 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1738)

**DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE** 21 giugno 1946.

Abrogazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1944 e 8 settembre 1945 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino e sulla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello.

**L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE**

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1944 e 8 settembre 1945 relativi al bestiame bovino, bufalino ed equino, emanati con carattere di provvisorietà nel gradua'e ripristino delle libertà economiche;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono abrogati:

— il decreto Ministeriale 3 novembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 7 novembre 1944 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino;

— il decreto Ministeriale 8 settembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945 relativo alla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello.

Roma, addì 21 giugno 1946

*L'Alto Commissario: MENTASTI*

(1783)

**DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE** 21 giugno 1946.

Abrogazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento dei grassi e carni suine.

**L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE**

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento di grassi e carni suine;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' abrogato il decreto Ministeriale 9 settembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 20 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento di grassi e carni suine.

Roma, addì 21 giugno 1946

*L'Alto Commissario: MENTASTI*

(1782)

**DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE** 21 giugno 1946.

Abrogazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino.

**L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE**

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relative all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' abrogato il decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 novembre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino.

Roma, addì 21 giugno 1946

*L'Alto Commissario: MENTASTI*

(1781)

**DECRETO LUOGOTENENZIALE** 5 maggio 1946.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consultore nazionale rassegnate dal rag. Piero Mentasti, nonché nomina a componente della Consulta Nazionale dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi e sua assegnazione alla Commissione della Consulta stessa per gli affari esteri.

**UMBERTO DI SAVOIA**

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, relativo alla nomina di componenti della Consulta Nazionale;

Viste le dimissioni rassegnate dal rag. Piero Mentasti dalla carica di Consultore, e la designazione del Partito Democratico Cristiano per la nomina dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi, in sostituzione del predetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, contenente norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Piero Mentasti dalla carica di Consultore.

L'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi, designato dal Partito Democratico Cristiano, è nominato com-

ponente della Consulta Nazionale ed assegnato alla Commissione per gli affari esteri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946  
Registro Consulta n. 1, foglio n. 56. — FERRARI

(1745)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Decreta:

Il dott. Emilio Piatti è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio  
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste  
GULLO

(1683)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

#### Smarrimento di mandato

Si dichiara che è stato denunciato lo smarrimento del mandato n. 2778, di L. 1380, emesso da questa Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in data 13 giugno 1942, a favore dell'I.N.C.I.S. e per esso del sig. Cancellario Nicola, quale corrispettivo interessi prezzo di acquisto di terreno in Campobasso.

Si avverte che decorso un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione, senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si farà luogo all'emissione del duplicato di detto mandato.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1754)

### MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

#### Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª pubblicazione)

Avviso n. 45,

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5% 1949, serie F, n. 473, di L. 10.000; serie G, n. 317, di L. 90.000; 1950 serie 2ª, n. 604, di L. 10.000; serie 11ª, n. 198, di L. 10.000; serie 16ª, n. 156, di L. 80.000; serie 17ª, n. 152, di L. 20.000, intestati a Cieri Ernestina di Tommaso moglie di Fiamma Beniamino fu Giulio, vincolati per dote della titolare, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria di Chieti, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni della suddetta titolare.

Roma, addì 15 febbraio 1946

(532)

Il direttore generale: CONTI

#### Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione)

Avviso n. 63.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 241 Debito pubblico n. 2, del 16 luglio 1943, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bolzano alla signora La Torre Andreina ved. Santorito, per il deposito di L. 100.500 di buono del Tesoro novennale 1951 4% presentato per operazione di intestazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 11 aprile 1946

(1055)

Il direttore generale: CONTI

### MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

#### Media dei cambi e dei titoli del 19 giugno 1946 - N. 137

Argentina	25 —	Norvegia	20, 16
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2317	Olanda	37, 7415
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 157
Canada	90, 909	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	23, 845
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 52
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud-Afr.	400, 70
Rendita 3,50 % 1906			96, 425
Id. 3,50 % 1902			89 —
Id. 3 % lordo			75 —
Id. 5 % 1935			100 —
Redimibile 3,50 % 1934			85, 25
Id. 5 % 1936			98, 775
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97, 35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			99, 50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			99, 35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			99, 30
Id. 5 % (15 settembre 1950)			99, 325
Id. 5 % (15 aprile 1951)			99, 30
Id. 4 % (15 settembre 1951)			93, 80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			99, 575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			99, 70

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B.T. Nov. 5 % (1949) Serie A	10510	50	Nannuzzi <i>Mistica</i> fu Giacomo, ved. di Zucchelli Faustino, dom. a Sestri Ponente.	Nannuzzi <i>Maria-Onesta-Mistica</i> fu Giacomo, ecc. come contro.
Id.	10511	50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10512	50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10513	25	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10514	25	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10515	25	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10516	25	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2785	Capitale 71.500	Novaro <i>Angiola Ernesta Rosa</i> fu <i>Raffaele Edoardo</i> , moglie di Sailer Antonio Luigi Maria, vincolata.	Novaro <i>Rosa-Maria</i> fu <i>Edoardo</i> , ecc., come contro.
Id.	2836	3.000	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2865	500	Come sopra.	Come sopra.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie C	265	500	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	35135	Rendita 2.000	Rizzi Erminia di Antonio, moglie di Zorzoli <i>Alberto</i> , dom. in Milano, vincolata.	Come contro, moglie di Zorzoli <i>Giovanni Alberto</i> , ecc., come contro.
Red. 5 %	109769	2.000	Civalleri Antonella di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Macario <i>Jeanne</i> fu Giovanni, ved. Negro Antonio.	Come contro, con usufrutto a Macario <i>Teresa Giovanna</i> , ecc. come contro.
Id.	95431	2.000	Scolaro <i>Aetina</i> fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Caldarero Renato, dom. a Sant'Angelo di Brolo (Messina).	Scolaro <i>Margherita</i> , ecc. come contro.
Rend. 5 %	75370	3.865	Dufour Berte <i>Elisa</i> di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Dufour Berte <i>Elisabetta</i> , ecc., come contro.
Id.	75373	4.365	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1903)	799428	1.249,50	Vignolo Elisa fu Gaetano, moglie di Castellino Nicolò, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro <i>Maria-Rosa</i> fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro <i>Consolata</i> , ecc., come contro.
Id.	799429	1.249,50	Vignolo <i>Feresa</i> fu Gaetano, ved. di Dellepiane Francesco, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	799430	1.249,50	Vignolo Violantina fu Gaetano, moglie di Basevi Gustavo, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro <i>Maria-Rosa</i> fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro <i>Consolata</i> , ecc., come contro.
Id.	799431	1.249,50	Vignolo Antonietta fu Gaetano, moglie di Basevi Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	521200	367,50	Schiera Bruno di Francesco, dom. a Roma.	Schiera Bruno di Francesco, <i>minore, sotto la patria potestà del padre</i> , dom. a Roma.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 % (1935)	156575	340	Ricci Renato di Riccardo, dom. in Roma, con usufrutto a Olivetti Emma fu Pietro, ved. Pucci, dom. a Senigallia (Ancona).	Ricci Renato di Riccardo, <i>minore</i> , sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma, con usufrutto come contro.
Id.	511334	591,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	123960	1.400	Audino <i>Ortensta</i> fu Giovanni, ved. di <i>Vaschetto</i> Michele, dom. in Torino.	Audino <i>Maria-Gioconda</i> , ved. di <i>Vaschetti</i> Michele, dom. in Torino.
Rend. 5 %	887	105	Murchio <i>Gian-Mario</i> fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Rebora Erminia fu Eduardo, dom. a Genova.	Murchio <i>Giovanni-Mario</i> , ecc., come contro.
Id.	885	3.000	Come sopra.	Come sopra.
Id.	888	185	Murchio <i>Mario</i> , ecc., come sopra.	Murchio <i>Giovanni Mario</i> , ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	388747	175	Ferrere <i>Maria Teresa</i> fu <i>Giulio</i> , moglie di <i>Deutroux</i> Francesco, dom. in Aosta.	Ferrere <i>Maria-Anna-Teresa</i> fu <i>Giuliano</i> , ecc., come contro.
Id.	522464	175	Come sopra.	Come sopra.
Id.	628704	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	448459	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	503564	437,50	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a <i>De Giovanni Malvina</i> fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a <i>Degioanni Maria Maddalena Margherita Malvina</i> , ecc., come contro.
Id.	849790	35	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	503563	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	849789	35	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	3826	35	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Fiesole (Firenze).	Lanata Ulderico di Giovanni, <i>minore</i> , sotto la patria potestà del padre, dom. in Firenze.
Id.	169542	70	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	199612	70	Lanata Ulderico di Giovanni, <i>minore</i> , sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Napoli.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie G	108	Cap. nom. 1.000	Vescovi <i>Caterina</i> fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo-Maria, vincolata.	Vescovi <i>Maria Caterina</i> fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata.
Red. 3,50 % (1934)	495427	280	Fornaciari Dante fu Vincenzo e fu Di Mauro Giovanna, dom. in Viterbo, con usufrutto a <i>Di Mauro</i> Clotilde fu Nicola, ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Come contro, con usufrutto a <i>Mauro</i> Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).
Id.	246797	3.083,50	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, <i>interdetto</i> , sotto la tutela di <i>Monfreda Rosa</i> fu Gaetano vedova Mirizio, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.
Id.	194146	154	Canova <i>Giovanna</i> fu Giovanni, moglie di Leone Giovanni Battista, dom. in Vercelli, vincolata.	Canova <i>Maria Giovanna</i> , ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, addì 11 aprile 1946.

Il direttore generale: CONTI

**ALTO COMMISSARIATO  
PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA**

Bollettino bimensile del bestiame n. 3  
dal 1° al 15 febbraio 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Carbonchio ematico</i>				
Benevento	Morcone	S	—	1
Brescia	Cigole	B	1	—
Id.	Seniga	B	1	—
Id.	Berlingo	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	—	1
Cagliari	Cagliari	B	—	1
Foggia	Pietra	O	—	1
Frosinone	Alatri	B	1	—
L'Aquila	Oricola	O	—	1
Id.	Sulmona	E	—	1
Id.	Villago	E	—	1
Lecce	Lecce	B	1	—
Napoli	Massa Lubrense	B	—	1
Id.	Pozzuoli	B	—	2
Novara	Granozzo con Monticello	B	—	1
Salerno	Montesano sulla Marcellana	B	2	—
Id.	Salerno	B	1	—
Id.	Polta	B	1	—
Sassari	Thiesi	B	1	—
Torino	Torino	B	1	—
Id.	Pessinetto	B	—	1
Trapani	Salemi	O	—	1
Viterbo	Montalto di Castro	O	—	1
			10	15
<i>Carbonchio sintomatico</i>				
Campobasso	S. Pietro Avellana	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	—	1
			—	2
<i>Afta epizootica</i>				
Alessandria	Alessandria	B	3	1
Id.	Alfiano Natta	B	—	1
Id.	Arquata Scrivia	B	—	1
Id.	Forghello Borbera	B	—	1
Id.	Bosco Marengo	B	—	1
Id.	Brignano Frascata	B	1	—
Id.	Camino	B	—	1
Id.	Carbonara Scrivia	B	—	1
Id.	Casalcermeli	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Casalnòceto	B	1	—
Id.	Castelletto Merli	B	—	1
Id.	Cellamonte	B	—	1
Id.	Cerrina	B	1	—
Id.	Conzano	B	6	—
Id.	Giarole	B	2	1
Id.	Masio	BC	12	—

PROVINCI	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Segue: Afta epizootica</i>				
Alessandria	Mirabello Monferrato	B	1	—
Id.	Mombello Monferrato	B	1	—
Id.	Murisengo	BS	5	—
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	5	—
Id.	Pomaro Monferrato	B	1	—
Id.	Ponti	B	—	2
Id.	Pozzol Groppo	B	2	—
Id.	Roccaforte Ligure	B	—	2
Id.	Rocchetta Ligure	B	—	1
Id.	Rosignano Monferrato	B	—	1
Id.	S. Salvatore Monferrato	B	2	1
Id.	Libama	B	2	—
Id.	Tortona	BS	1	4
Id.	Valenza	B	7	1
Id.	Viguzzolo	B	8	2
Id.	Volpedo	B	1	—
Asti	Asti	B	1	—
Id.	Villanova d'Asti	B	1	2
Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	1	—
Id.	Antignano	B	1	—
Id.	S. Damiano	B	1	4
Id.	Celle Enomondo	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Scandelluzza	B	1	—
Id.	S. Marzano	B	1	—
Id.	Refrancore	B	—	1
Id.	Ferrere	B	—	1
Id.	Montalto Bormida	B	—	1
Id.	Casorzo	B	—	1
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Galliano	B	—	1
Id.	Robella	B	—	1
Id.	S. Martino Alfieri	B	—	1
Avellino	Ariano Irpino	B	1	2
Id.	Monteforte	B	1	—
Bari	Alberobello	B	—	5
Id.	Molfetta	B	20	2
Id.	Noi	B	—	1
Belluno	Santa Giustina	B	7	—
Bergamo	Albino	B	—	1
Id.	Albè con Villa	B	—	2
Id.	Antegnate	B	—	2
Id.	S. Bartolomeo	B	1	—
Id.	Arcene	B	—	1
Id.	Arzago d'Adda	B	—	2
Id.	Barbata	B	1	—
Id.	Bergamo	B	3	—
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Bonate Sopra	B	1	—
Id.	Bonate Sotto	B	1	—
Id.	Brembate Sotto	B	1	—
Id.	Erignano Gera d'Adda	B	10	—
Id.	Calcinate	B	—	2
Id.	Calcio	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	4	—
Id.	Castelli Caleppio	B	—	1
Id.	Cisarano	B	3	—
Id.	Costa di Monticelli	B	3	—
Id.	Curdomo	B	3	—
Id.	Dalmine	B	1	1
Id.	Foresto Sparso	B	—	1
Id.	Fornovo di S. Giovanni	B	1	—



PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: <i>Afta epizootica</i>					Segue: <i>Afta epizootica</i>				
Bergamo	Ghisalba	B	—	1	Brescia	Corzano	B	1	—
Id.	Gorle	B	1	—	Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Grumello del Monte	B	—	1	Id.	Ponteviso	B	2	2
Id.	Isso	B	5	—	Id.	Verolanuova	B	10	6
Id.	Lurano	B	—	1	Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Mapello	B	1	—	Id.	Bremo	B	3	—
Id.	Martinengo	B	—	1	Id.	Pontoglio	B	4	3
Id.	Morengo	B	1	5	Id.	Bagnolo Mella	B	3	4
Id.	Osio Sopra	B	1	1	Id.	Alfianello	B	2	1
Id.	Pagazzano	B	—	1	Id.	Rodengo Saiano	B	2	1
Id.	Palosco	B	2	—	Id.	S. Gervasio	B	4	1
Id.	Pedrengo	B	1	—	Id.	Lerro	B	4	2
Id.	Pognano	B	1	—	Id.	Gambara	B	4	—
Id.	Pontida	B	1	—	Id.	Poncarale Flero	B	4	1
Id.	Presezzo	B	4	—	Id.	Rovato	B	3	2
Id.	Pumenengo	B	1	3	Id.	Pozzolengo	B	2	1
Id.	Riviera d'Adda	B	1	—	Id.	Pavone Mella	B	3	1
Id.	Rocca del Colle	B	4	—	Id.	Calvisano	B	4	—
Id.	Romano Lombardo	B	3	1	Id.	Quinzano	B	12	—
Id.	Seriate	B	1	1	Id.	Pederagnaga	B	1	5
Id.	Sovere	B	1	—	Id.	Visano	B	1	—
Id.	Torre de Busi	B	—	1	Id.	Orzivecchi	B	1	—
Id.	Treviglio	B	1	2	Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Valbrembo	B	4	1	Id.	Iseo	B	1	1
Id.	Verdello	B	1	2	Id.	S. Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Villa d'Adda	B	1	—	Id.	Cazzago S. Martino	B	1	1
Id.	Zanica	B	—	1	Id.	S. Felice	B	1	—
Bologna	Argelato	B	2	—	Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Baricella	B	—	1	Id.	Barbariga	B	1	—
Id.	Bazzano	B	—	1	Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	2	1	Id.	Edolo	B	—	1
Id.	Pologna	B	12	7	Id.	Padenghe	B	—	1
Id.	Budrio	B	1	1	Id.	Bedizzole	B	—	1
Id.	Castel d'Argile	B	—	1	Id.	Cellatica	B	—	1
Id.	Castel Maggiore	B	—	1	Id.	Tescolano	B	—	1
Id.	Castiglione Pepoli	B	—	3	Id.	Passirano	B	—	2
Id.	Crevalcore	B	14	8	Id.	Valio	B	—	1
Id.	Gaggio Montano	B	1	—	Id.	Trenzano	B	—	1
Id.	Imola	B	1	—	Id.	Desenzano	B	—	1
Id.	Pieve di Cento	B	3	—	Id.	Roè Valciano	B	—	2
Id.	Porretta Terme	B	1	—	Id.	Acquafredda	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	2	1	Id.	Nuvolento	B	—	1
Id.	S. Giorgio al Piano	B	4	—	Id.	Nuvolera	B	—	2
Id.	S. Giovanni Persiceto	B	5	—	Id.	Serle	B	—	4
Id.	S. Pietro in Casale	B	6	3	Id.	Erbusco	B	—	2
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	4	Id.	Cavalgese	B	—	1
Id.	Sasso Marconi	B	—	2	Id.	Capo di Ponte	B	—	1
Brescia	Brescia	B	5	2	Id.	Provaglio	B	—	3
Id.	Nava	B	3	—	Id.	Paderno Franciacorta	B	—	1
Id.	Dello	B	13	4	Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Gottolengo	B	6	6	Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Bassano Bresciano	B	4	—	Id.	Gavardo	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	9	—	Id.	Castegnato	B	—	2
Id.	Capriano	B	2	1	Id.	Rudiano	B	—	5
Id.	Cologne	B	1	1	Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Villachiarà	B	9	1	Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Cigole	B	3	1	Catania	Acireale	B	1	—
Id.	Isorella	B	1	—	Id.	Belpasso	B	1	—
Id.	Ergo San Giacomo	B	21	4	Id.	Id.	B	—	1
Id.	Pompiano	B	3	—	Id.	Calatabiano	B	2	—
Id.	Rocadelle	B	1	—	Id.	Catania	B	1	—
Id.	Castelmella	B	3	5	Id.	Fiumefreddo	B	2	2
Id.	Ospitaletto	B	1	—	Chieti	Chieti	B	4	—
Id.	Mairano	B	5	5	Como	Barzano	B	5	3
Id.	Torbola Casaglia	B	6	1	Id.	Eugnano	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: <i>Afta epizootica</i>					Segue: <i>Afta epizootica</i>				
Como	Brenna	B	4	—	Ferrara	Copparo	B	1	—
Id.	Bulciago	B	—	1	Firenze	Barberino Mugello	B	1	1
Id.	Cantù	B	1	—	Id.	Calenzano	B	1	2
Id.	Carimate	B	1	—	Id.	Campi Bisenzio	B	1	1
Id.	Carugo Arosio	B	—	1	Id.	Cantagallo	B	—	3
Id.	Cassago Brianza	B	2	3	Id.	Carmignano	B	1	1
Id.	Ceremate	B	4	—	Id.	Cerreto Guidi	B O	2	—
Id.	Cernusco Montevicchia	B	—	1	Id.	Fiesole	B	2	—
Id.	Como	B	13	1	Id.	Firenze	B	—	4
Id.	Cucciago	B	3	2	Id.	Fucecchio	B	6	3
Id.	Figino Serenza	B	3	—	Id.	Montemurlo	B	—	1
Id.	Lecco	B	10	—	Id.	Palazzuolo	B	1	—
Id.	Lezzeno	B	—	4	Id.	Prato	B	4	14
Id.	Lurate Caccivio	B	—	4	Id.	Sesto Fiorentino	B	2	—
Id.	Montano Lucino	B	2	—	Id.	Vicchio	B	2	—
Id.	Monguzzo	B	1	—	Id.	Vinci	B	8	—
Id.	Nibiorino	B	1	—	Foggia	Casalnuovo Monterotaro	O	—	1
Id.	Olgiate Calco	B	—	1	Id.	Cerignola	B	—	1
Id.	Orsenigo	B	—	1	Forlì	Forlimpopoli	B	1	—
Id.	Paderno Robbiate	B	2	2	Frosinone	Alatri	B	1	—
Id.	Rovello Porro	B	—	1	Id.	Anagni	B	4	—
Id.	Turate	B	7	1	Id.	Arce	B	2	—
Id.	Valmadrera	B	—	1	Genova	Campomorone	B	4	—
Cosenza	Scalea	B	1	—	Id.	Casella	B	—	1
Cremona	Cappella Cantone	B	—	2	Id.	Genova	B	2	—
Id.	Bagnolo Cremasco	B	3	—	Id.	Sori	B	2	—
Id.	Erdolano	B	—	1	Id.	Uscio	B	2	—
Id.	Casalmaggiore	B	3	—	Grosseto	Grosseto	B S	—	1
Id.	Casteldidone	B	3	—	L'Aquila	L'Aquila	B	—	1
Id.	Castelleone	B	4	3	Id.	Scoppito	B	—	3
Id.	Credera Rubbiano	B	—	2	Terracina	Terracina	B	—	4
Id.	Cremona	B	2	1	Pontinia	Pontinia	B	1	1
Id.	Formigara	B	2	—	Lucca	Camaione	B	1	3
Id.	Genivolta	B	—	1	Id.	Massarosa	B	—	1
Id.	Isola Dovarese	B	4	—	Id.	Viareggio	B	1	—
Id.	Malagnino	B	—	2	Mantova	Acquanegra	B	1	1
Id.	Martignana di Po	B	—	1	Id.	Asola	B	—	1
Id.	Motta Ealuffi	B	2	—	Id.	Borgoforte	B	—	1
Id.	Paderno Ossolario	B	2	—	Id.	Canneto sull'Oglio	B	6	3
Id.	Palvareto	B	7	2	Id.	Casalmoro	B	—	3
Id.	Pescarolo	B	2	3	Id.	Castellucchio	B	1	3
Id.	Pessina Cremonese	B	—	1	Id.	Casteldario	B	—	1
Id.	Piadena	B	—	4	Id.	Cavriana	B	—	1
Id.	Pizzichettone	B	—	1	Id.	Castelgoffredo	B	—	4
Id.	Pozzaglio	B	1	2	Id.	Casaloldo	B	—	1
Id.	Romanengo	B	—	2	Id.	Ceresara	B	—	1
Id.	S. Daniele Ripa Po	B	—	1	Id.	Curtatone	B	2	1
Id.	Soncino	B	3	1	Id.	Guidizzolo	B	—	1
Id.	Tornata	B	—	1	Id.	Gazoldo degli Ippoliti	B	—	1
Id.	Torre Picanardi	B	6	—	Id.	Mariana Mantovana	B	—	1
Id.	Trigolo	B	—	1	Id.	Mantova	B	1	1
Id.	Vescovato	B	2	—	Id.	Medole	B	—	1
Id.	Voltido	B	—	1	Id.	Marcaria	B	1	1
Cuneo	Busca	B	—	2	Id.	Marmirolo	B	—	1
Id.	Margarita	B	—	1	Id.	Pegognaga	B	—	1
Id.	Mondovi	B	—	1	Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Racconigi	B	—	1	Id.	Pomponesco	B	—	1
Id.	Sant'Albano Stura	B	1	—	Id.	Porto Mantovana	B	2	2
Ferrara	Ferrara	B	8	4	Id.	Roncoferraro	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	2	1	Id.	S. Giorgio	B	1	1
Id.	Bondeno	B	3	1	Id.	S. Martino dall'Argine	B	2	—
Id.	Cento	B	15	5	Id.	Sabbioneta	B	1	—
Id.	Poggiorenatico	B	2	1	Id.	Selferino	B	1	1
Id.	Sant'Agostino	B	3	—	Id.	Virgilio	B	—	1
Id.	Argenta	B	2	—	Id.	Volta Mantovana	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica					Segue: Afta epizootica				
Milano	Arconate	B	—	1	Novara	Romentino	B	19	—
Id.	Bernate Ticino	B	—	2	Id.	S. Nazzaro Sesia	B	—	14
Id.	Bertonico	B	—	2	Id.	S. Pietro Mosezzo	B	—	1
Id.	Boffalora Ticino	B	—	1	Id.	Varallo Poma	B	—	1
Id.	Bollate	B	—	3	Id.	Verbania Pallanza	B	—	1
Id.	Brembio	B	—	1	Id.	Vespolate	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	4	Padova	Albano	B	1	—
Id.	Castano Primo	B	—	2	Id.	Bagnoli di Sopra	B	1	—
Id.	Castelnuovo Bocca d'Adda	B	—	1	Id.	Boara Pisani	B	1	—
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	2	Id.	Cadoneghe	B	4	4
Id.	Codogno	B	—	1	Id.	Campodarsegò	B	2	4
Id.	Comazzo	B	—	1	Id.	Camposampiero	B	—	1
Id.	Comaredo	B	—	1	Id.	Carmignano	B	—	5
Id.	Correzzana	B	—	1	Id.	Casalserugo	B	—	2
Id.	Fombio	B	—	1	Id.	Cittadella	B	—	9
Id.	Guardamiglio	B	—	2	Id.	Galliera Veneta	B	—	1
Id.	Graffignana	B	—	2	Id.	Limena	B	1	—
Id.	Gorgonzola	B	—	6	Id.	Masera	B	—	2
Id.	Lacchiarella	B	—	1	Id.	Monselice	B	5	1
Id.	Legnano	B	—	1	Id.	Montagnana	B	—	1
Id.	Lentate sul Seveso	B	—	1	Id.	Noventa	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	3	Id.	Padova	B	11	20
Id.	Lodivecchio	B	—	1	Id.	Pontelongo	B	—	2
Id.	Mairago	B	—	3	Id.	Ponte San Nicolò	B	3	3
Id.	Mediglia	B	—	1	Id.	Rubano	B	1	—
Id.	Milano	B	—	1	Id.	S. Giorgio delle Pertiche	B	—	3
Id.	Montanaso Lombardo	B	—	2	Id.	S. Martino di Lupari	B	6	1
Id.	Monza	B	—	1	Id.	S. Pietro in Gu	B	—	3
Id.	Morimondo	B	—	2	Id.	Saonara	B	—	1
Id.	Mulazzano	B	—	1	Id.	Selvazzano	B	—	1
Id.	Ospedaletto Lodigiano	B	—	2	Id.	Teolo	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1	Id.	Trebaseleghe	B	5	7
Id.	Pessano	B	—	1	Id.	Vigodarzere	B	2	6
Id.	Pioltello	B	—	1	Id.	Villafranca Padovana	B	1	1
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	—	1	Parma	Parma	B	1	—
Id.	S. Rocco al Prato	B	—	2	Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Somaglia	B	—	1	Id.	Buoneto	B	2	—
Id.	Turano Lodigiano	B	—	2	Id.	Colorno	B	2	—
Id.	Vignate	B	—	1	Pavia	Pavia	B	5	—
Id.	Villavesco	B	—	1	Id.	Montebello	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	—	1	Id.	Vigevano	B	4	1
Id.	Castelfranco Emilia	B	3	1	Id.	Siriano	B	1	—
Id.	Carpi	B	1	—	Id.	Zerbolò	B	2	—
Id.	Finale Emilia	B	10	2	Id.	Mortara	B	2	—
Id.	Formigine	B	1	—	Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Modena	B	4	1	Id.	Bascapè	B	2	—
Id.	Nonantola	B	1	—	Id.	Olevano	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	1	1	Id.	Villantino	B	—	1
Id.	S. Possidonio	B	3	—	Id.	Cassolnovo	B	2	—
Id.	Savignano	B	3	—	Id.	Cilavegna	B	2	—
Id.	Spilamberto	B	12	1	Id.	Albuzzano	B	2	—
Napoli	Afragola	B	—	2	Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Casoria	B	—	8	Id.	Cura Carpignano	B	3	—
Novara	Novara	B	—	4	Id.	Travacò Siccomario	B	1	—
Id.	Borgomanero	B	—	1	Id.	Voghera	B	2	—
Id.	Caltignaga	B	1	—	Id.	Castelletto di Branduzzo	B	2	—
Id.	Carpignano	S	—	4	Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Cameri	B	—	6	Id.	Villa Biscossi	B	1	—
Id.	Casalino	B	—	1	Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Castelletto Ticino	B	2	1	Id.	Santa Giulietta	B	2	—
Id.	Fara Novarese	B	1	—	Id.	Varzi	B	2	—
Id.	Galliate	B	9	2	Id.	Pinarolo Po	B	1	—
Id.	Garbagna	B	—	1	Id.	Tromello	B	1	2
Id.	Momo	B	—	1	Id.	Rivanazzano	B	3	—
					Id.	S. Martino Siccomario	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: <i>Afta epizootica</i>					Segue: <i>Afta epizootica</i>				
Pavia	Carbonara Ticino	B	1	—	Rovigo	Occhiobello	B	3	—
Id.	Bereguardo	B	1	—	Id.	Rovigo	B	3	1
Id.	Scaldasole	B	1	—	Id.	Villamarzana	B	1	—
Id.	Zeme	B	1	—	Savona	Albengo	B	—	1
Id.	Ferrera Erbognone	B	2	—	Id.	Albisola Superiore	B	1	—
Id.	Mezzena Rabattona	B	1	—	Id.	Soano	B	1	—
Id.	Zavattarello	B	1	—	Terni	Montecastrilli	B	2	1
Id.	Romagnese	B	1	—	Id.	Narni	B	—	1
Id.	Valle Salimbene	B	1	—	Torino	Pralormo	B	1	—
Id.	Confienza	B	1	—	Id.	Verrua Savota	B	1	—
Id.	Fortunago	B	1	—	Id.	Carmagnola	B	3	4
Id.	Borgo Priolo	B	1	—	Id.	Caluso	B	1	—
Id.	Giussago	B	—	1	Id.	Villastellone	B	1	—
Id.	Robecco Pavese	B	—	2	Id.	Moncalieri	B	1	2
Id.	S. Nazzaro de' Burgondi	B	—	1	Id.	S. Mauro Torinese	B	—	1
Id.	Pieve Porto Morone	B	—	1	Id.	Vinovo	B	—	1
Id.	Barbaniello	B	—	1	Id.	Ciriè	B	—	1
Id.	Dorno	B	—	1	Id.	Carignano	B	—	1
Id.	Sinarolo	B	—	2	Id.	Rosta	B	—	1
Id.	Casanova Lonati	B	—	1	Id.	Eruent	B	—	1
Id.	Torrevecchia Pia	B	—	1	Treviso	Arcade	B	—	1
Id.	Mornico Losana	B	—	1	Id.	Breda di Piave	B	—	2
Id.	Alagna	B	—	1	Id.	Carbonera	B	1	1
Id.	Pinarolo Po	B	—	1	Id.	Castelcuoco	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	1	Id.	Castelfranco Veneto	B	3	—
Id.	Casalisma	B	—	1	Id.	Castello di Godego	B	1	4
Id.	Copiano	B	—	2	Id.	Fonte	B	—	2
Piacenza	Besenzone	B	2	1	Id.	Istrana	B	4	5
Id.	Borgonovo	B	—	1	Id.	Loria	B	—	1
Id.	Cadeo	B	3	2	Id.	Mansuè	B	1	—
Id.	Caorso	B	1	—	Id.	Maser	B	—	4
Id.	Calendasco	B	3	—	Id.	Mogliano Veneto	B	1	1
Id.	Castelvetto	B	3	5	Id.	Monastier	B	—	1
Id.	Castel San Giovanni	B	2	—	Id.	Montebelluna	B	—	6
Id.	Cortemaggiore	B	1	3	Id.	Pederobba	B	—	1
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	1	1	Id.	Povegliano	B	1	1
Id.	Gossolengo	B	—	1	Id.	Preganziol	B	—	1
Id.	Lugagnano	B	—	1	Id.	Resana	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	2	Id.	Roncade	B	1	1
Id.	Piacenza	B	1	2	Id.	S Biagio in Callalta	B	4	2
Id.	Podenzano	B	1	—	Id.	Silea	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	—	2	Id.	Spresiano	B	1	—
Id.	S. Pietro in Cerro	B	—	1	Id.	San Zenone degli Ezze- lini	B	—	1
Pisa	S. Giuliano Terme	B	4	1	Id.	Susegana	B	—	1
Id.	S. Miniato	B	4	8	Id.	Trevignano	B	—	3
Pistoia	Buggiano	B	1	2	Id.	Treviso	B	—	3
Id.	Lasciano	B	—	2	Id.	Vazzola	B	—	1
Id.	Monsummano	O	—	1	Id.	Vedelago	B	2	7
Id.	Id.	Cap	—	1	Id.	Villorba	B	2	3
Id.	Montale	B	2	—	Id.	Volpago del Montello	B	—	3
Id.	Pistoia	B	—	5	Id.	Zero Branco	B	1	1
Id.	Serravalle	B	4	—	Id.	Aquileia	B	3	—
Id.	Tizzana	B	2	—	Id.	Cervignano	B	1	—
Reggio Calabria	Bagnara Calabria	B	3	—	Id.	Fontanafredda	B	6	—
Id.	Roccella Jonica	B	6	2	Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	S. Procopio	B	5	1	Id.	Regolato	B	5	—
Id.	Brancalene	B	2	—	Id.	Comeglians	B	1	—
Reggio Emilia	Correggio	B	3	3	Id.	Lauco	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	2	Id.	Udine	B	1	—
Id.	Castelnovo ne' Monti	B	—	2	Id.	Aiello	B	1	—
Rovigo	Badia Polesine	B	1	—	Id.	Tolmezzo	B	1	—
Id.	Canaro	B	2	—	Id.	Pavia di Udine	Cap	1	—
Id.	Castelmassa	B	1	—	Id.	Martignacco	B	—	1
Id.	Fiesse Umbertiano	B	—	1	Id.	Sesto al Reghena	B	—	1
Id.	Fratta Polesine	B	3	—	Varese	Besozzo	B	1	—
Id.	Melara	B	1	—					

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: <i>Afta epizootica</i>					Segue: <i>Afta epizootica</i>				
Varese	Vedano Olona	B	—	3	Verona	Minerbe	B	—	1
Id.	Casale Litta	B	1	—	Id.	Negrar	B	—	1
Id.	Arcisate	B	—	1	Id.	Ronco all'Adige	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	—	4	Id.	Roverchiara	B	—	2
Id.	Gallarate	B	1	—	Id.	S. Bonifacio	B	—	2
Id.	Varese	B	1	—	Id.	S. Giovanni Ilariona	B	—	4
Id.	Lozza	B	1	—	Id.	Soave	B	—	2
Id.	Lonate Ceppino	B	1	—	Id.	Sona	B	—	1
Id.	Arsago	B	2	—	Id.	Verona	B	—	1
Id.	Gorla Minore	B	2	1	Id.	Veronella	B	—	1
Id.	Gazzada	B	1	—	Id.	Vigasio	B	—	2
Id.	Malnate	B	1	—	Id.	Villa Bartolommea	B	—	4
Id.	Galliate Lombardo	B	2	1	Id.	Villafranca di Verona	B	5	1
Id.	Angera	B	1	—	Id.	Zevio	B	—	1
Id.	Solbiate Olona	B	1	—	Vicenza	Passano del Grappa	B	—	2
Id.	Tradate	B	1	—	Id.	Grisignano di Zocco	B	—	1
Id.	Saronno	B	2	—	Id.	Arzignano	B	—	2
Id.	Ternate	B	1	—	Id.	Fara Vicentino	B	—	1
Id.	Marchirolo	B	1	—	Id.	Lonigo	B	—	1
Id.	Azzate	B	2	—	Id.	Marostica	B	—	3
Id.	Cadegliano Viconago	O	1	1	Id.	Mason Vicentino	B	2	1
Id.	Pontè Tresa	B	1	—	Id.	Montecchio Precalcino	B	—	1
Id.	Masciago	B	1	—	Id.	None	B	—	2
Id.	Luino	B	—	1	Id.	Pianozze	B	—	1
Id.	Cavaria	B	—	1	Id.	Quinto Vicentino	B	—	1
Id.	Samarata	B	—	1	Id.	Romano d'Ezzelino	B	—	1
Id.	Carnago	B	—	1	Id.	Rosa	B	—	2
Id.	Fagnano Olona	B	—	1	Id.	Nanto	B	—	1
Id.	Osmate Lentate	B	—	1	Id.	Schiavon	B	—	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	—	1	Id.	Velo d'Astico	B	—	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	1	1	Id.	Montorso	B	—	2
Id.	Cona	B	—	1				987	873
Id.	Marcon	B	—	2	<i>Malrossino dei suini</i>				
Id.	Martellago	B	1	—	Alessandria	Alessandria	S	1	—
Id.	Meolo	B	—	1	Id.	Casale Monferrato	S	—	1
Id.	Mira	B	—	1	Ancona	Osimo	S	1	—
Id.	Mirano	B	—	2	Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	3
Id.	Musile di Piave	B	1	1	Avellino	Nusco	S	1	—
Id.	Noale	B	1	1	Bari	Noci	S	1	—
Id.	Pianiga	B	—	1	Caltanissetta	Caltanissetta	S	—	1
Id.	Scorzè	B	1	1	Campobasso	Vinchiaturo	S	—	1
Id.	Venezia	B	1	17	Cosenza	Longobucco	S	10	—
Vercelli	Candelo	B	1	—	Ferrara	Portomaggiore	S	1	—
Id.	Caserana	B	1	—	Foggia	S. Marco in Lamis	S	2	1
Id.	Roasio	B	1	—	Id.	Lucera	S	1	—
Id.	Vallemosso	B	—	1	Id.	Casalnuovo	S	2	—
Id.	Bianzè	B	—	1	Id.	Foggia	S	5	2
Id.	Prarolo	B	—	1	Id.	Pietra	S	—	1
Id.	Ceresanablot	B	—	1	Matera	Matera	S	—	4
Id.	Crescentino	B	—	1	Id.	Montescaglioso	S	—	14
Id.	Vigliano Biellese	B	—	1	Id.	Pornarico	S	1	—
Verona	Nogara	B	—	1	Messina	Sant'Agata di Militello	S	—	1
Id.	Bardolino	B	—	1	Id.	Roccalumera	S	—	1
Id.	Belfiore	B	—	1	Napoli	Capri	S	—	1
Id.	Bonavigo	B	—	1	Id.	Castellammare di Stabia	S	—	1
Id.	Bussolengo	B	—	1	Id.	Pozzuoli	S	—	3
Id.	Casteldazano	B	—	4	Padova	Piacenza d'Adige	S	—	8
Id.	Cologna Veneta	B	—	1	Id.	S. Giorgio delle Pertiche	S	—	1
Id.	Cologna ai Colli	B	—	2	Piacenza	S. Giorgio Piacentino	S	1	—
Id.	Cerea	B	—	3	Potenza	Tifo	S	—	8
Id.	Erbè	B	1	—	Reggio Emilia	Bibbiano	S	2	—
Id.	Gazzo Veronese	B	2	1	Id.	Carpineti	S	—	1
Id.	Isola Rizza	B	—	1	Id.	Faiso	S	—	1
Id.	Lazzise	B	—	1	Id.	Luzzara	S	—	1
Id.	Legnago	B	—	3					









**RIEPILOGO**  
dal 1° al 15 febbraio 1946 N. 3

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
1	Carbonchio ematico . . . . .	15	23	25
2	Carbonchio sintomatico . . . . .	2	2	2
3	Alfa epizootica . . . . .	48	696	1860
4	Malrossino dei suini . . . . .	24	47	108
5	Peste e setticemia dei suini . . . . .	33	79	167
6	Morva . . . . .	4	4	5
7	Farcino criptococcico . . . . .	22	48	128
8	Rabbia . . . . .	9	9	11
9	Rogna . . . . .	19	59	300
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre . . . . .	1	1	1

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
11	Aborto epizootico . . . . .	11	15	23
12	Tubercolosi bovina . . . . .	2	2	2
13	Varuolo ovino . . . . .	2	7	12
14	Morbo coitale maligno . . . . .	7	31	109
15	Influenza equina . . . . .	1	1	1
16	Colera dei polli . . . . .	7	16	66
17	Peste aviaria . . . . .	5	12	42
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	9	34	177

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1276)

**ALTO COMMISSARIATO  
PER L'ALIMENTAZIONE**

**Determinazione ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1946, del limite di prezzo del formaggio grana prodotto nella campagna casearia 1946.**

In relazione alle determinazioni della Commissione paritetica costituita ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del decreto commissariale 12 febbraio 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 stesso mese), recante provvedimenti nel settore lattiero-caseario, il limite di prezzo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso, del formaggio grana prodotto nell'annata casearia 1945 nelle provincie di Mantova, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è fissato in L. 360 al kg. per le partite di prodotto già vendute e consegnate a ditte stagionatrici entro il 30 novembre 1945.

Tale prezzo si intende per partite vendute dai produttori addossando al compratore l'onere del conferimento del 20 % delle partite stesse, di cui all'art. 5 — 2° e 3° comma — del citato decreto, e che presentino uno scarto di un terzo; per le partite che presentino una diversa composizione deve essere apportato al predetto limite di prezzo una variazione in più o in meno, in relazione alla entità dello scarto.

Per le partite di prodotto vendute e consegnate a decorrenza dal 1° dicembre 1945, ma non oltre il 20 febbraio 1946, il limite di prezzo deve essere maggiorato, a favore del venditore, di L. 6 al kg. e per ogni mese di stagionatura, a titolo di rimborso delle spese e di compenso di stagionatura.

Roma, addì 21 giugno 1946

(1784)

L'Alto Commissario: MENTASTI

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

**Vacanza di cattedre nell'Università di Firenze cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari:

*Facoltà di giurisprudenza* Istituzioni di diritto privato;  
*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali* Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

(1760)

**Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia nella Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma sono vacanti le cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detti trasferimenti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1761)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.